LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Art. 13

Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico

Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Versione in vigore dal 22 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Estremi	Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sulla-protezione-dalle-esposizioni-a-campi-elettrici/art-13-accordi-di-programma-per-i-servizi-di-trasporto-pubblico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it